



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA - Sezione penale

COMPOSIZIONE COLLEGALE

Dott. Nicoletta De Nardus Presidente
Dott. Domenica Gambardella Giudice
Dott. Tecla Cesaro Giudice

alla pubblica udienza del 31 Gennaio 2012 ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

R. C. nato il a con domicilio dichiarato in
libero assente.
Difeso dall'Avv. Giordano Anconelli del foro di Forli-Cesena di fiducia.

R. C. nato il a con domicilio dichiarato in
libero assente.
Difeso dall'Avv. Luana Francescon d'ufficio.

IMPUTATI

entrambi

a) delitto continuato di ingiurie e minacce aggravate p. e p. dagli artt. 81 co. 2, 110, 594 e 612 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 3 co. 1 L. n. 97 del 27 aprile 1993, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, durante un'attività edilizia in corso presso il cantiere allestito in Padova via Dante, dopo che G. S. e N. B. entrambi funzionari sindacalisti appartenenti alla FILLEA-CGIL si erano avvicinati per fornire informazioni in materia sindacale e di sicurezza sul lavoro, R. C. qualificatosi capo cantiere, ingiuriava il N. rivolgendogli frasi offensive in relazione colore della pelle, quali "stai zitto negro di merda, sporco negro tornatene a casa tua, qua sei abusivo ed hai

Table with registration details: N. 206/12 Reg. Sent., N. 3321/10 R.G. Trib. Col., N. 8614/10 R.G.N.R., Date of deposit 17.02.12, Cancellaria - 33 Barbara QUARTA, Date of irrevocability, N. Reg. Esec, N. Camp. pen, Redatta scheda il

Handwritten signature

trovato l'America" e lo minacciava, afferrando un cubetto di profido e proferendo la frase "o andate via oppure vi dò questa mattonata in testa", poi, una volta sopraggiunti due Agenti della Polizia Municipale, entrambi gli imputati proferivano all'indirizzo del N. [redacted] ingiurie del medesimo tenore, quali "negro di merda, sporco negro, abusivo, morto di fame, hai trovato l'America, *tornatene a casa tua in Africa" e altre frasi offensive in relazione alla sua funzione sindacale quali "campate sulle spalle degli operai, siete dei mantenuti". Reato aggravato per averlo commesso per finalità di odio e discriminazione razziale.

In Padova il 3 agosto 2010

Per R. [redacted] C. [redacted] con recidiva

solo R. [redacted] C. [redacted]

b) del delitto di diffamazione aggravata p. e p. dagli artt. 595 co. 3 c.p. e 13 L. 13 8 Febbraio 1948 n. 47, aggravato ai sensi dell'art. 3 co. 1 L. n. 97 del 27 aprile 1993 perché in un articolo comparso nel quotidiano "Il Mattino di Padova" del 4 agosto 2010, relativo ai fatti di cui al capo che precede, rendeva dichiarazioni offensive nei confronti di N. [redacted] B. [redacted], dichiarando in particolare che "un sindacalista negro è una barzelletta". Reato aggravato per averlo commesso per finalità di discriminazione razziale.

In Padova (luogo di stampa del quotidiano) il 4 agosto 2010

Con recidiva.

PC: B. [redacted] A. [redacted]

Benati Marco

Difesi da Avv. Giorgio Gargiulo, foro di Padova

PM: Dr. B. Roberti sost. Proc.

Le parti concludono come segue:

Il PM: per C. [redacted] A. R. [redacted] mesi 6 reclusione . per R. [redacted] C. [redacted] anni 1 reclusione, pena sospesa.

La PC: condannarsi gli imputati a pena di giustizia, risarcimento danni PC , pubblicazione sentenza ai sensi degli artt. 186 c.p. e 9 L. 47/1948. rifusione delle spese di costituzione

La difesa di R. [redacted] C. [redacted] assoluzione , in subordine riqualficato in art. 599 cp assoluzione, in estremo subordine richiamato l'art. 595 cp assoluzione, o minimo della pena.

La difesa di R. [redacted] C. [redacted] assoluzione ex art. 530 cpp.

Q

MOTIVAZIONE

In data 18 novembre 2010 Il Pubblico Ministero di Padova disponeva la citazione a giudizio, con il rito direttissimo, dinanzi al Tribunale Collegiale di Padova, di R. C. e R. C. per rispondere dei reati dettagliatamente descritti nella rubrica.

Al dibattimento, celebratosi in presenza dei prevenuti, si costituivano ritualmente parti civili N. B. e B., in qualità di Legale Rappresentante della CGIL FILLEA Provinciale di Padova.

All'udienza del 14 ottobre 2011 venivano escussi i testi B., , , , e .

All'udienza del 29 novembre 2011 venivano escussi i testi ; gli imputati rendevano l'esame; venivano altresì sentiti i testi della Difesa.

All'esito del dibattimento le parti concludevano come da separato verbale.

Osserva il Collegio che le precise e concordi testimonianze introdotte dal Pubblico Ministero consentono di ricostruite in termini di certezza la vicenda oggetto del presente procedimento che, sul piano storico-ricostruttivo, si profila, pertanto, connotata dall'evidenza della prova della responsabilità dei querelati, nei termini di seguito precisati, risultante da numerosi quanto convergenti contributi di soggetti che hanno assistito all'aggressione posta in essere dai R. C. e C. tra i quali anche due Agenti di Polizia Municipale.

B. N. rappresentante sindacale della "FILLEA-C.G.I.L." di Padova, riveste nel presente procedimento la qualifica di persona offesa dai reati di cui agli artt. 110, 594 e 612 c.p., in relazione all'articolo 3 D.L. n. 122/1993, commessi in data 3 agosto 2010 da R. C. e dal di lui figlio R. C. rispettivamente preposto e legale rappresentante dell'impresa "R.C. s.n.c.", vincitrice di una gara di appalto per l'effettuazione di opere pubbliche nella città di Padova.

Trattasi dei fatti riferiti all'odierna udienza dalla persona offesa sentita in qualità di teste.

Il teste ha, in particolare, riferito di essersi recato in data 4 agosto 2010 assieme ad altro sindacalista, , per l'esplicazione della propria attività di tutela e sensibilizzazione dei lavoratori nelle vicinanze del cantiere stradale sito in via Dante, di Padova affidato alla direzione di R. C.

I due si qualificavano, asserendo di essere sindacalisti della CGIL e chiedevano di poter parlare con il capo cantiere. In quel momento il loro primo interlocutore era R. C., qualificatosi

come capo cantiere, che stava lavorando mediante un escavatore. Questi manifestava un'immediata reazione tesa ad opporsi alla presenza nel suo cantiere dei sindacalisti; inveiva altresì contro il N. [redacted] rivolgendogli frasi offensive in relazione al colore della sua pelle quali "stai zitto negro di merda, sporco negro torna in Africa, qui sei abusivo e hai trovato l'America". Lo stesso R. [redacted] sceso dall'escavatore e preso da terra un cubetto di porfido profferiva nei confronti dei due, e alla presenza dei vigili urbani, intervenuti sul posto, avendo recepito, trovandosi nei pressi, l'alterco ed il tono alterato di C. [redacted] R. [redacted] minacce del tipo "se non andate via vi dò una mattonata in testa".

Nel frattempo era sopraggiunto anche R. [redacted] C. [redacted], figlio del primo, che aveva anch'egli profferito frasi offensive nei confronti di N. [redacted] del tipo "negro di merda tornatene in Africa". N. [redacted] e G. [redacted], profondamente turbati, si allontanavano dal cantiere e si recavano in un vicino bar dal quale contattavano il loro superiore [redacted] [redacted], che sopraggiungeva sul posto poco dopo.

I tre tornavano al cantiere insieme ai vigili per pretendere che gli autori delle offese e della minaccia venissero identificati.

R. [redacted] C. [redacted] rifiutava di esibire documenti di identità asserendo "non dò nessun documento per questo negro di merda".

A quel punto era stato chiesto l'intervento della Polizia.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa trovano piena conferma nel racconto, del tutto conforme, proposto dinanzi al Collegio da tutti i testi introdotti da dal PM e dalla Parte Civile sopra indicati.

N. [redacted] ha altresì proposto querela nei confronti del solo R. [redacted] C. [redacted] per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, parimenti aggravato dalla finalità di discriminazione e odio etnico-razziali, commesso in suo danno nel medesimo giorno.

Il prevenuto, invero, a poche ore dal criminoso alterco, rilasciava alla stampa locale una breve intervista, al precipuo scopo di rendere pubblica la "propria" versione dei fatti.

In particolare, in detta intervista il R. [redacted] C. [redacted] formulava affermazioni lesive dell'onore - oltrechè della dignità e dell'identità personale - dell'odierno imputato N. [redacted] e parimenti espressive di sentimenti di odio e discriminazione etnico-razziale: «Queste persone [i sindacalisti] non fanno assolutamente del bene per i lavoratori. Non parliamo del fatto che ce ne siano di colore: questa mi era nuova»;

«Un sindacalista negro è una barzelletta. A che livelli siamo arrivati?»;

-«Non ho paura di essere denunciato perché ho solo espresso una mia idea».

Il fatto nella sua storicità non è stato posto in dubbio nemmeno dai due imputati i quali hanno ammesso di essere stati contrari al fatto che i due sindacalisti distribuissero ai lavoratori opuscoli ; hanno escluso di aver proferito frasi offensive o rivolto minacce nei confronti di N. [redacted] e C. [redacted].

La tesi difensiva proposta dagli imputati è smentita sia dai numerosi testi , ivi compresi i due vigili Urbani , che hanno personalmente assistito alla vicenda sia dalla testimonianza resa dal quotidiano Il Mattino di Padova , [redacted] il quale ha confermato che , a brevissima distanza di tempo dal fatto , C. [redacted] R. [redacted] aveva rilasciato l'intervista pubblicata le cui frasi evidenziate tra virgolette erano state pronunciate dal medesimo .

Appare pertanto pacifica ad avviso del Collegio la sussistenza in capo ad entrambi gli imputati del reato di cui all'art. 594 CP essendo pacifico che entrambi abbiano proferito le frasi ingiuriose sopra indicate nei confronti del sindacalista di colore .

Per il solo R. [redacted] C. [redacted] invece appare dimostrata la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa contestato al capo B e del delitto di minaccia contestato al capo A .

Risulta che il solo R. [redacted] C. [redacted] abbia prelevato dal terra un cubetto di porfido proferendo , mediante l'utilizzo dello stesso, all'indirizzo dei due sindacalisti la frase minacciosa " se non ve ne andate vi rompo la testa": tale gesto pare essere dotato di piena autonomia e non consente di attribuire, nemmeno a titolo di concorso, all'coimputato R. [redacted] C. [redacted] il reato di minaccia .

Nè può ritenersi che in quella fase la sola presenza di quest'ultimo abbia rafforzato la volontà del padre di porre in essere atti intimidatori. Si è trattato di gesto improvviso ed unicamente attribuibile a R. [redacted] C. [redacted]

Ritiene questo Tribunale sussistente nel caso di specie, la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 D.L. nr. 122/1993 ("finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso"), con riferimento a tutti i reati realizzati in danno del N. [redacted] nelle date del 3 e del 4 agosto 2010.

Dall'entrata in vigore della norma sostanziale in esame si sono registrati, in seno alla Suprema Corte, due indirizzi interpretativi.

Secondo un primo orientamento, peraltro definitivamente superato, ai fini della configurabilità della "finalità di discriminazione o di odio etnico... razziale" occorre[va] che l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a

suscitare in altri il suddetto sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori».

In altri termini, secondo tale opzione interpretativa la sussistenza dell'aggravante avrebbe richiesto il verificarsi di una situazione di pericolo concreto di reiterazione di condotte omologhe. L'attuale consolidato filone ermeneutico ha definitivamente abbandonato tale interpretazione, condivisibilmente escludendo dall'accertamento della sussistenza dell'aggravante l'indagine sulle conseguenze diffuse della condotta (in termini di idoneità della stessa a realizzare un rischio, o pericolo, di reiterazione di comportamenti analoghi da parte degli altri consociati).

Invero, secondo questo secondo orientamento «la circostanza aggravante della "finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando... l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore» (cfr. Cass. pen., Sez. V, 28/01/2010, n. 11590).

In altri termini, detta aggravante risulta «configurabile quando si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza; mentre non ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, né è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno e a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulativi, giacché ciò varrebbe a escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone» (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. V, 29/10/2009, n. 49694, nonché Cass. pen., Sez. V, 09/07/2009, n. 38597 e Cass. pen., Sez. V, Sent., 23/09/2008, n. 38591).

Secondo tale interpretazione - che risulta altresì come maggiormente aderente alla ratio legis - «la discriminazione consiste nello stesso disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nell'affermazione d'inferiorità sociale o giuridica altrui» (così in motivazione Cass. Pen., Sez. V, 20/01/2006, n. 9381), «senza che sia ulteriormente richiesta la plateale ostentazione di una tale motivazione ed il conseguente ingenerarsi del rischio di reiterazione di analoghi comportamenti» (in questo senso, Cass. Pen., Sez. V, 11/07/2006, n. 37609).

Nel caso di specie, sussiste certamente l'aggravante in parola, in quanto tutte le condotte criminose poste in essere in danno di N. [REDACTED] risultano all'evidenza connotate da chiara finalità di discriminazione e odio etnico-razziali:

Il giorno 3.8.2010, l'indagato R. [REDACTED] C. [REDACTED] è pronunciato consapevolmente le seguenti frasi :

4



"Stai zitto negro di merda, sporco negro tornatene a casa tua, qua sei abusivo e hai trovato l'America";

"Negro di merda, sporco negro, abusivo, morto di fame, hai trovato l'America, tornatene a casa tua in Africa".

Nessun dubbio sul concorso nel delitto del R. C. cui è altresì accollabile, ai sensi degli artt. 59 e 118 c.p., l'aggravante in parola.

La persona offesa riferisce, invero, la sostanziale identità delle ingiurie indirizzategli dall'indagato R. C. che ha rivolto al sig. N. l'epiteto "negro di merda", e ha comunque concorso moralmente in tutte le offese profferite.

Nell'intervista pubblicata il 4 agosto sul quotidiano "Il Mattino" il R. C. indirizza alla P.O. proposizioni linguistiche di identico disvalore, oggettivo e soggettivo: -«Queste persone [i sindacalisti] non fanno assolutamente del bene per i lavoratori. Non parliamo del fatto che ce ne siano di colore: questa mi era nuova»;

-«Un sindacalista negro è una barzioletta. A che livelli siamo arrivati?».

Sul punto, la Suprema Corte ha puntualizzato come anche in presenza del "reiterato impiego, in presenza di più persone, del dispregiativo epiteto di "negro"... [debba] ritenersi configurabile l'aggravante in esame, avendo l'imputato chiaramente manifestato - in termini concreti e icu oculi percepibili - il sentimento di avversione e di odio razziale che caratterizza la previsione normativa dell'art. 3 della menzionata normativa».

Dalla sussistenza dell'aggravante, discende - oltre alla procedibilità d'ufficio dei reati - la competenza del Tribunale, in composizione collegiale, a definire l'obbligatorio giudizio direttissimo cd. atipico, ai sensi dell'articolo 6 co.5 D.L. nr. 122/1993.

Con riferimento alle espressioni "sporco negro" e "negro di merda" appare utile rammentare l'insegnamento interpretativo contenuto in Cass. pen., Sez. V, (ud. 20-01-2006) 17-03-2006, n. 9381, nella cui motivazione si legge, invero: «Va perciò verificato se la locuzione "sporco negro" abbia un significato proprio, o la connessione tra l'attributo ed il sostantivo sia occasionale. [...] sul piano linguistico, è anche notorio che la parola "negro", traslato di "nero", non definisce semplicemente il colore della persona, a differenza di "moro".

Difatti è stata assunta nella recente epoca coloniale, nelle lingue neolatine ed anglosassoni, per la designazione antonomastica dell'indigeno africano, quale appartenente ad una razza inferiore, quando non destinato, con questa falsa giustificazione fatta perfino risalire alla Bibbia, alla schiavitù, perdurata in America sin oltre la metà dell'ottocento.

Già il riferimento, gratuito con questa parola, al pigmento dell'offeso assume significato intrinsecamente discriminatorio.

E' pertanto evidente che l'espressione "sporco negro", che combina la qualità negativa al dato razziale, è frequente, ed inequivoca nel particolare significato assunto dall'insieme. A riprova non ha equivalenti: non risulta adottata in occidente alternativamente l'espressione "sporco giallo", nè in Africa o Cina "sporco bianco". Perciò significa lo spregio non occasionale dell'attributo, che si rapporta nell'accezione corrente ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola "razza"». Così, in parte motiva, Cass. pen., Sez. V, Sent., 23/09/2008, n. 38591.

R. C. deve pertanto essere ritenuto colpevole in ordine a tutti i reati a lui ascritti che per le modalità dei fatti e per l'unico contesto temporale in cui si sono svolti posso essere unificati dal vicolo della continuazione, più grave dovendosi ritenere il reato contestato al capo B.

Ritiene questo giudice al fine di irrogare una pena congrua di non valutare la recidiva.

Valutati i criteri previsti dall'art. 133 Cp stimasi equo irrogare a detto prevenuto la pena di mesi otto di reclusione (pena base mesi 6 di reclusione aumentata per l'aggravante alla pena di mesi 7; ulteriormente aumentata di giorni 15 per ciascuna delle violazioni contestate al capo A. Sussistono i presupposti per concedere al prevenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Pena equa per R. C. che, si ritiene colpevole in ordine al solo reato di cui all'art. 594 CP aggravato, stimasi quella di mesi due e giorni quindici (pena base mesi uno e giorni 1 quindici aumentato per effetto della contestata aggravante).

Anche per tali imputato sussistono in presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Gli imputati vanno condannati al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite N. B. e B. N. che si liquidano in via equitativa e definitiva per il primo in 6000 euro e per il secondo in 3000 euro.

Gli stessi vanno inoltre condannati al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili che si liquidano in 2400 euro oltre a competenze di legge.

R. C. deve per le ragioni sopra esposte assolto dalla residua imputazione a lui contestata (minaccia) assolto per non aver commesso il fatto.

PQM

Visti gli artt. 533 e 535 CPP

DICHIARA

R [REDACTED] [REDACTED] responsabile di tutti i reati a lui ascritti ,unificati di vincolo della continuazione e più grave ritenuto il capo B , non valutata la recidiva, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ;pena sospesa.

Dichiara R [REDACTED] [REDACTED] colpevole del reato di cui agli artt, 110 e 594 cp aggravato ai sensi dell'art. 3 comma 1 L 97/93 e lo condanna alla pena di mesi 2 e giorni 15 di reclusione ; pena sospesa.

Condanna entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali e li condanna altresì al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili N [REDACTED] B [REDACTED] e B [REDACTED] [REDACTED] che si liquidano in via equitativa e definitiva per il primo in seimila euro e per il secondo in tremila euro.

Condanna i predetti al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili che si liquidano in euro 2400 oltre a competenze di legge.

Visto l'art. 530 CPP

ASSOLVE

R [REDACTED] C [REDACTED] dalla residua imputazione per non aver commesso il fatto .

Motivazione riservata entro il trentesimo giorno .

Padova 31 gennaio 2012

Il Presidente est.

Dott. Nicoletta De Nardus


